

Fabio Scrimatore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

## Proroga di supplenza

**Il quesito, proposto dal Dirigente scolastico di un liceo, riguarda le supplenze del personale ATA.**

Non si tratta di un vero e proprio quesito, ma di una richiesta di consulenza, così come ha precisato il suo autore, in omaggio al principio enunciato dal Ministero della Pubblica Istruzione nei primi anni '90 dello scorso secolo per rimarcare la differenza semantica che intercorre fra i termini, tutt'altro che sinonimi, di 'quesito' e 'consulenza'. Riccardo Misasi (Ministro della P.I. dal 12 aprile 1991 al 28 giugno 1992) fece sottolineare al suo Capo di Gabinetto che, con il quesito, colui che lo formula si limita a rappresentare al suo interlocutore gli elementi di fatto che compongono i dati d'un problema, astenendosi dal proporre il suo punto di vista sull'ipotesi di soluzione del problema stesso; chi, invece, richiede la consulenza aggiunge alla mera descrizione della situazione di fatto, che appare problematica, la ben argomentata indicazione di almeno due ipotesi potenzialmente risolutive del problema, senza tuttavia sapere quale sia la più corretta.

Orbene, il Dirigente scolastico che ha avanzato la domanda cui si risponde è preposto ad un liceo delle scienze umane, nel quale si è determinata la necessità di una supplenza temporanea per la sostituzione d'un assistente amministrativo, assente per malattia.

Dopo un mese di sostituzione, l'assenza si è protratta per un ulteriore pe-

riodo di 30 giorni, sicché il supplente ha chiesto al Dirigente che gli prorogasse l'originaria supplenza, in ossequio al principio, sancito dal 4° comma dell'art. 7 del Regolamento sulle supplenze degli insegnanti, approvato con il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, secondo il quale, *per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.*

La richiesta del supplente appare assolutamente infondata perché il Regolamento che egli ha citato si riferisce esclusivamente alle supplenze degli insegnanti, non a quelle del personale ATA, come appare evidente dalle parole che costituiscono il primo periodo del comma 4 appena trascritto: *per ragioni di continuità didattica*, ragioni che sono escluse dalle tipologie dei servizi richiesti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

La massima che ha dato celebrità al filosofo francescano Guglielmo di Okham, per il quale, nelle dimostrazioni, bisogna prediligere la semplicità (*Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora*: è inutile fare con più ciò che può essere fatto

con meno) autorizzerebbe a concludere così la risposta al quesito.

Si può, comunque, aggiungere che anche indagando fra le righe dello specifico Regolamento delle supplenze del personale ATA, approvato con il D.P.R. 13 dicembre 2000, n. 430, non vi si troverebbe nessuna disposizione che assicuri la proroga delle supplenze al personale predetto, nei casi di prosecuzione dell'assenza del titolare.

L'unica norma in materia di proroga di supplenze è contenuta nel 4° comma dell'art. 6 del citato D.P.R., nel quale si legge: *Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di as-*

*sistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.*

Ma il caso proposto non rientra fra le fattispecie previste dal trascritto 4° comma.